

N. 2109

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori TONIOLLI e ASCIUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997**

---

Adeguamento delle tariffe di società o enti che soddisfano  
bisogni collettivi oltre che individuali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Stante la errata interpretazione che considera un adeguamento delle tariffe, a seguito di un processo inflazionistico, causa di ulteriore impulso inflazionistico, si precisa che le tariffe che per effetto di un processo inflazionistico causano *deficit* di bilancio nelle aziende che la applicano, cioè un disavanzo oltre al *deficit* programmato e per il quale a suo tempo si era previsto un adeguato trasferimento dal bilancio dello Stato per assicurare il pareggio tra entrate e uscite, devono essere rivalutate in rapporto al livello di inflazione corrente.

È da osservare che un aumento di tariffe per adeguarle alla situazione conseguente all'inflazione, non può essere considerato causa di inflazione, ma correttamente una conseguenza dell'inflazione.

Trattasi di un aumento *una tantum* di tariffe e non un aumento cumulativo nel tempo. Per quanto tale adeguamento si trasmetterà direttamente e indirettamente sui prezzi di altri servizi o beni, esso si smorza nel tempo e *coeteris paribus*, nessun'altra influenza sarà esercitata sul livello generale dei prezzi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'aumento delle tariffe che in un contesto inflazionistico assicura il pareggio di bilancio dell'Ente erogatore di servizi o beni, così come i probabili effetti sui prezzi direttamente e indirettamente interessati, non può essere valutato come causa di inflazione ma come una normale conseguenza di un dovuto adeguamento al processo inflattivo da domanda, da costi, da aspettative, o da altre cause proprie di inflazione.

## Art. 2.

1. In occasione di adeguamenti tariffari dovute all'esigenza di scontare l'aumento dei prezzi come conseguenza di un processo di inflazione, si provvederà a depurare l'indice generale dei prezzi dalle incidenze dirette e indirette degli adeguamenti tariffari stessi.

2. La depurazione di cui al comma 1 sarà di volta in volta valutata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'incidenza delle singole tariffe, interessate all'aumento, sull'indice generale dei prezzi e tenuto conto del tempo di smorzamento dell'impulso originario sull'indice medesimo.

